CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8 SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA

Doc. n. 85/2019

CITTA' DI TORINO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 31 LUGLIO 2019

Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione per la seduta del **31 Luglio 2019** ore **19.30** presenti, nell'aula Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente Davide RICCA, i Consiglieri:

AIME Luca – BERNO Fulvio - BORELLO Rosario – D'ALESSIO Luca - DELPERO Stefano – FICHERA Maria – FRANCONE Vittorio - GIARETTO Massimo – LOI CARTA Alberto - LUPI Alessandro – MONTARULI Augusto – PAGLIERO Giovanni - PALUMBO Antonio - PARMENTOLA Paola – PERA Dario.

In totale con il Presidente n. 16 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: D'Agostino, Demasi, Germano, Guggino, Marras, Miano, Omar Sheikh, Pasquali, Petracin.

Con l'assistenza della Dirigente di Area con funzioni di Segretario: Dr.ssa Piera RAPIZZI

ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.8 - PROGETTI FESTE DI VIA - ASSOCIAZIONI: CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE - NUOVA NIZZA BENGASI - NUOVA GUALA. CONCESSIONE DEROGA FESTA PER LE ASSOCIAZIONI: NUOVA NIZZA BENGASI - NUOVA GUALA – APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 8 PROGETTI FESTE DI VIA - ASSOCIAZIONI: CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE - NUOVA NIZZA BENGASI - NUOVA GUALA. CONCESSIONE DEROGA FESTA PER LE ASSOCIAZIONI: NUOVA NIZZA BENGASI - NUOVA GUALA - APPROVAZIONE.

Il Presidente Davide Ricca, riferisce:

le Feste di Via hanno assunto nel corso degli anni una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città attraverso lo svolgimento di iniziative organizzate sul territorio al fine di creare un rapporto diretto fra le manifestazioni e lo scopo promozionale delle stesse.

La Città di Torino ha predisposto uno specifico Regolamento Comunale delle Feste di Via, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014, costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione delle manifestazioni sul territorio cittadino circoscrizionale.

Considerato il momento di crisi economica che determina un costante aumento del numero delle attività commerciali costrette a cessare la propria attività, ritenendo che una iniziativa quale può essere una manifestazione di promozione commerciale, tale da coinvolgere gli esercizi commerciali presenti nelle vie interessate dalle iniziative, rappresenti una valida opportunità per contrastare la recessione economica e nel contempo, per rilanciare il commercio di prossimità.

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 5 giugno 2019 mecc. 2019 02182/091, è stata approvata la calendarizzazione della programmazione delle Feste di Via per il secondo semestre 2019 proposto dalle Associazioni di Via presenti sul territorio della Circoscrizione 8, con la quale si rimandava a successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l'approvazione dei progetti contenenti tra gli altri i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

La calendarizzazione proposta come da prospetto accluso alla deliberazione sopraccitata ha tenuto conto di tutte le manifestazioni di interesse espresse dalle Associazioni attive, tenuto conto dell'affidabilità dimostrata dalle stesse nel corso degli anni, in riferimento alla qualità che ha sempre contraddistinto le Feste di Via della Circoscrizione 8 attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale circoscrizionale.

Sono pervenute alla Circoscrizione le proposte progettuali dalle Associazioni di Via "100 Botteghe Sotto le Stelle" nella persona del Presidente Giovanni Vinardi, "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del Presidente Marco Vinardi e "Nuova Guala" nella persona del Presidente

Daniela De Angelis, tenuto conto che si rimane in attesa che la Giunta Comunale prenda atto con proprio provvedimento della programmazione aggiornata, si rappresenta quanto segue:

con nota pervenuta in data 12 luglio 2019 ns. prot. 67501' Associazione "Cento Botteghe Sotto Le Stelle" nella persona del Presidente Giovanni Vinardi, con sede legale in Torino, Via Nizza 82, .P.I. 07887410012 ha inoltrato proposta progettuale per la manifestazione programmata per il giorno 22 settembre 2019 denominata "Festa di fine estate" che interesserà Via Nizza nel tratto compreso tra Corso Dante e Piazza Carducci, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 30 esercizi di commercio in sede fissa, 60 operatori commerciali su area pubblica, 5 artigiani e produttori agricoli, come previsto dall'art. 7 comma 5 del Regolamento Comunale n. 366, oltre a 3 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, con richiesta di deroga così come previsto dal Regolamento n. 366, art. 7 comma 4, da 80 a 95 gli operatori commerciali su area pubblica: la superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1500 di cui mq. 1000 commerciali e di mq 500 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica è previsto dalle ore 9,00 alle ore 20,00, con la chiusura al traffico veicolare sarà dalle 6,30 alle 23,30.

L'Associazione Commercianti con lo svolgimento della festa intende promuovere e valorizzare le attività commerciali in sede fissa, nello specifico quest'anno che la via è interessata dai lavori di riqualificazione. Saranno presenti bancarelle selezionate, produttori e artigiani d'eccellenza. In tutta la via saranno presenti gruppi musicali itineranti che animeranno per tutta la giornata con musica e balli (All.1).

Visto l'art. 15 del suddetto Regolamento n. 366 che prevede al comma 1, che ciascuna Circoscrizione, a seguito delle attività di controllo previste all'art. 13 dello stesso, possa richiedere alla Giunta Comunale l'autorizzazione a concedere ulteriori Feste di Via rispetto al limite di una Festa di Via all'anno per ogni Associazione, a quelle Associazioni che si sono distinte per la particolare qualità della manifestazione con riguardo, agli allestimenti, alla presenza di offerta culturale, all'assunzione di iniziative di solidarietà e di promozione del territorio; vista la valutazione positiva della Giunta Circoscrizionale della Festa di Via svoltasi lo scorso 5 maggio 2019 – I semestre, la Circoscrizione 8 intende proporre la deroga all'Associazioni di Via che ha avuto una valutazione positiva ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via come specificato:

con nota pervenuta in data 12 luglio 2019 ns. prot. 6751 l'Associazione Commercianti "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del Presidente Marco Vinardi, con sede legale in Torino, Via Nizza 379, P.I. 11512390011 ha inoltrato proposta progettuale per la manifestazione programmata per il giorno 29 settembre 2019 denominata "Shop & Music" che interesserà Via Nizza nel tratto compreso tra corso Maroncelli e via Caramagna, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 40 esercizi di commercio in sede fissa, 40 operatori commerciali su area pubblica, 7 artigiani, produttori agricoli, 3 operatori del proprio ingegno, come previsto dall'art. 7 comma 5 del Regolamento Comunale n. 366, oltre a 5 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, il numero degli operatori commerciali su area pubblica, con richiesta di deroga così come previsto dal Regolamento n. 366, art. 7 comma 4, da 80 a 87 operatori commerciali su area pubblica; la superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1500 di cui mq. 700 e con

integrazione con nota del 22/7/19 ns. prot. 6924 da 700 mq a mq 900 commerciali e di mq 800 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica è previsto dalle ore 9,00 alle ore 19,30, con la chiusura al traffico veicolare sarà dalle 6,30 alle 23,30.

L'Associazione Commercianti con lo svolgimento della festa intende rinnovare l'attenzione e la sensibilità dei commercianti alle promozioni commerciali, affiancandoli in un'iniziativa che possa coinvolgere la gente del borgo, la musica sarà il secondo elemento della festa con l'alternanza di gruppi musicali e il cibo sarà la terza anima della festa attraverso le attività di ristorazione che realizzeranno piatti gastronomici variegati (All.2).

Visto l'art. 15 del suddetto Regolamento n. 366 che prevede al comma 1, che ciascuna Circoscrizione, a seguito delle attività di controllo previste all'art. 13 dello stesso, possa richiedere alla Giunta Comunale l'autorizzazione a concedere ulteriori Feste di Via rispetto al limite di una Festa di Via all'anno per ogni Associazione, a quelle Associazioni che si sono distinte per la particolare qualità della manifestazione con riguardo, agli allestimenti, alla presenza di offerta culturale, all'assunzione di iniziative di solidarietà e di promozione del territorio; vista la valutazione positiva della Giunta Circoscrizionale della Festa di Via svoltasi lo scorso 9 giugno 2019 – I semestre, la Circoscrizione 8 intende proporre la deroga all'Associazioni di Via che hanno avuto una valutazione positiva ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via come specificato:

com nota pervenuta in data 1 luglio 2019 ns. prot. n. 6430 e s.m.i., l'Associazione commercianti "Nuova Guala" nella persona del Presidente Daniela De Angelis, con sede legale in Torino, Via Piobesi 7/a, C.F. 97711810016, ha inoltrato proposta progettuale per la manifestazione programmata per il giorno 13 ottobre 2019 denominata "Festa d'Autunno – La Nuova Guala" che interesserà il tratto di via Guala tratto compreso tra corso Traiano e piazza Guala piazza Guala e via Piobesi nel tratto compreso tra via Bartoli e piazza Guala, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 40 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani, produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno, come previsto dall'art. 7 comma 5 del Regolamento Comunale n. 366, oltre a 5 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, il numero degli operatori commerciali su area pubblica non supera il numero massimo di 80, così come previsto dal Regolamento n. 366, art. 7 comma 4; la superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta sulla proposta progettuale è di mq. 1000 di cui mq. 450 commerciali e di mq. 550; con nota del 04/07/19 ns. prot. 6550 è pervenuta l'integrazione di metri quadri non sufficienti: mq. 1225 di cui mq 675 commerciali e di mq 550 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica è previsto dalle ore 9,00 alle ore 20,30, con la chiusura al traffico veicolare sarà dalle 6,30 alle 23,00.

Inoltre con nota del 5 luglio 2019 prot. 6565 è pervenuta la integrazione della planimetria nel caso in cui non venga autorizzata l'apertura dell'area mercatale come previsto dal Regolamento delle Feste di Via n. 366 dall'art. 5 comma 5 e in sostituzione nella nuova planimetria saranno posizionate solo attrazioni culturali e non commerciali.

L'Associazione di Via con lo svolgimento della festa intende valorizzare le attività dell'Associazione e promuovere le realtà locali, creando un grande evento finalizzato all'aggregazione sociale e culturale dei cittadini del borgo. Saranno coinvolte le attività in sede fissa e in particolar modo quelle di ristorazione che allestiranno le proprie vetrine con il tema proposto. Verranno posizionati in diversi punti della via produttori di vino e cantine sociali che faranno degustare i loro prodotti ai visitatori. In tutta la via saranno presenti punti musicali,

scuole di ballo e artisti di strada (All. 3).

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, gli organizzatori devono munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione a sua volta provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2, sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, con particolare riguardo al numero effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici e operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerte di carattere non commerciale, all'allestimento degli spazi e dei negozi in sede fissa anche in ragione del rispetto degli indicatori economici e in coerenza con il tema delle feste.

I Presidenti delle Associazioni Commercianti "Cento Botteghe Sotto Le Stelle", "Nuova Nizza Bengasi" e "Nuova Guala", dovranno trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 8 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti le date delle feste. Gli organizzatori o soggetti facente parte delle Associazioni, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la durata delle manifestazioni. Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area; le strutture degli operatori che partecipano alle feste, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti.

I Presidenti delle Associazioni Commercianti si prenderanno in carico il monitoraggio dell'affluenza all'ingresso e all'uscita delle aree degli eventi, stabilito con personale addetto alla sicurezza che avrà il compito, tra le altre cose, di rendere minimo il disagio per i residenti e i cittadini partecipanti.

Gli eventi verranno promossi e supportati da una campagna d'informazione pubblicitaria che tramite la diffusione di locandine e/o manifesti personalizzati, e/o l'utilizzo dei media, e/o dei giornali, radio locali e siti Internet, promuoverà il coinvolgimento del pubblico che porterà quindi benefici anche alle attività commerciali locali.

I progetti e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e le norme fiscali e di regolarità contributiva vigenti.

L'eventuale elenco di ulteriori soggetti partecipanti con propri banchi non adibiti a vendita, quali espositori, associazioni, ecc., dovranno essere inseriti nei progetti preliminari e trasmessi alla Circoscrizione e alla Divisione Commercio e Attività Produttive, tramite posta certificata, almeno 10 giorni prima della data prevista per la festa.

La chiusura al traffico veicolare della suddetta manifestazione è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità.

Il Direttore di Area della Circoscrizione 8 rilascerà ai Presidenti delle Associazioni di Via la

concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 6 del Regolamento delle Feste di Via.

L'occupazione suolo pubblico e la chiusura al traffico veicolare delle manifestazioni è subordinata all'emanazione di apposite ordinanze viabili da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità'.

Qualora venga accertato che l'occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, occupata dagli esercizi di commercio in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, operatori commerciali su area pubblica, artigiani, produttori agricoli, operatori del proprio ingegno, espositori sia superiore a quella dichiarata dall'organizzatore all'atto della presentazione delle domande, si procederà a far integrare il canone di occupazione suolo pubblico da parte delle Associazioni organizzatrici.

Per motivi eccezionali, in caso di maltempo o di altre cause ostative, le feste sopramenzionate qualora non potessero svolgersi nella data indicata, gli organizzatori potranno presentare alla Circoscrizione 8 richiesta scritta di rinvio della festa interessata, con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente. Qualora gli organizzatori presentino alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa per i motivi sopra indicati, con data di rinvio inferiore a 30 giorni, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilita'.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio. La pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 8.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via, la suddetta Associazione promotrice della festa di via dovrà presentare alla Circoscrizione 8 il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il presente provvedimento è stato illustrato e discusso nel corso della I Commissione di Lavoro convocata in data 23 luglio 2019.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i;
- visto lo Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 7 febbraio 2011 (mecc.2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 01/01/2016;
- visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;
 - viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 n. mecc. 2013 05843/016, la realizzazione dei progetti delle Feste di Via presentate dalle seguenti Associazioni: "Cento Botteghe Sotto Le Stelle" manifestazione prevista per il giorno 22 settembre 2019 che interesserà il tratto di via Nizza da corso Dante a piazza Carducci, "Nuova Nizza Bengasi" manifestazione prevista per il giorno 29 settembre 2019, che interesserà il tratto di via Nizza nel tratto da corso Maroncelli a via Caramagna, e "Nuova Guala" manifestazione prevista per il giorno 13 ottobre 2019 che interesserà il tratto di via Guala, via Piobesi e piazza Guala;
- di approvare ai sensi dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento delle Feste di Via n. 366, le deroghe delle Feste di Via delle Associazioni: "Nuova Nizza Bengasi" manifestazione prevista per il giorno 29 settembre 2019 e "Nuova Guala" manifestazione prevista per il giorno 13 ottobre 2019;
- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via "100 Botteghe Sotto le Stelle" "Nuova Nizza Bengasi" e "Nuova Guala" sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area è stata concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città;
 - di approvare la deroga da 80 a 87 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione "Nuova Nizza Bengasi;
 - di approvare la deroga da 80 a 95 operatori commerciali su area pubblica , richiesta dall'Associazione "100 Botteghe Sotto le Stelle";

- di dare atto che le Associazioni di Via, quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano nell'organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento su richiamato e che, per l'assegnazione dei posteggi, verrà rispettato l'ordine di priorità così come previsto dall' art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via, quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente le feste e le realizzazioni, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nella organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinchè le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematiche delle Feste di Via come proposte nei progetti;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle Feste di Via possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del citato Regolamento, la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività Produttive il 7 giugno 2019, con prot. n. 5816 la programmazione delle Feste di Via riferita al secondo semestre dell'anno 2019 inserendovi le proposte in oggetto; la calendarizzazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 5 giugno 2019, n. mecc. 2019 02182/091.
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- di stabilire che, come disposto dall'art. 5, comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio delle date di svolgimento delle manifestazioni saranno consentiti solamente per motivi eccezionali e verranno eventualmente assunti con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
 - i Presidenti delle Associazioni di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli

autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;

- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 Provvedimenti di Attuazione, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e

dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;
- di dare atto che, in coordinamento con il Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento delle Feste di Via, verranno effettuati controlli sul corretto svolgimento della manifestazione con particolare riguardo al numero effettivo di posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici e operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale e all'allestimento degli spazi;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Divisione Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile per gli atti di rispettiva competenza;
- di dare atto che alle iniziative descritta nel presente provvedimento saranno concessi i patrocini della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione della iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto e approvato dalla Circoscrizione, sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alle Feste di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potranno subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 4);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
 - di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Presenti	16
Votanti	16
Astenuti	==
Contrari	==
Favorevoli	16

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 n. mecc. 2013 05843/016, la realizzazione dei progetti delle Feste di Via presentate dalle seguenti Associazioni: "Cento Botteghe Sotto Le Stelle" manifestazione prevista per il giorno 22 settembre 2019 che interesserà il tratto di via Nizza da corso Dante a piazza Carducci, "Nuova Nizza Bengasi" manifestazione prevista per il giorno 29 settembre 2019, che interesserà il tratto di via Nizza nel tratto da corso Maroncelli a via Caramagna, e "Nuova Guala" manifestazione prevista per il giorno 13 ottobre 2019 che interesserà il tratto di via Guala, via Piobesi e piazza Guala;
- di approvare ai sensi dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento delle Feste di Via n. 366, le deroghe delle Feste di Via delle Associazioni: "Nuova Nizza Bengasi" manifestazione prevista per il giorno 29 settembre 2019 e "Nuova Guala" manifestazione prevista per il giorno 13 ottobre 2019;
- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via "100 Botteghe Sotto le Stelle" "Nuova Nizza Bengasi" e "Nuova Guala" sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area è stata concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città;
 - di approvare la deroga da 80 a 87 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione "Nuova Nizza Bengasi;
 - di approvare la deroga da 80 a 95 operatori commerciali su area pubblica , richiesta dall'Associazione "100 Botteghe Sotto le Stelle";
 - di dare atto che le Associazioni di Via, quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano nell'organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento su richiamato e che, per l'assegnazione dei posteggi, verrà rispettato l'ordine di priorità così come previsto dall' art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
 - di dare atto che le Associazioni di Via, quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente le feste e le realizzazioni, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nella organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
 - di stabilire l'obbligo affinchè le Associazioni di Via garantiscano che le attività

- collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematiche delle Feste di Via come proposte nei progetti;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle Feste di Via possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del citato Regolamento, la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività Produttive il 7 giugno 2019, con prot. n. 5816 la programmazione delle Feste di Via riferita al secondo semestre dell'anno 2019 inserendovi le proposte in oggetto; la calendarizzazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 5 giugno 2019, n. mecc. 2019 02182/091.
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- di stabilire che, come disposto dall'art. 5, comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio delle date di svolgimento delle manifestazioni saranno consentiti solamente per motivi eccezionali e verranno eventualmente assunti con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
 - i Presidenti delle Associazioni di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
 - il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 Provvedimenti di Attuazione, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli

organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;

- di dare atto che, in coordinamento con il Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento delle Feste di Via, verranno effettuati controlli sul corretto svolgimento della manifestazione con particolare riguardo al numero effettivo di posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici e operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale e all'allestimento degli spazi;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Divisione Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile per gli atti di rispettiva competenza;
- di dare atto che alle iniziative descritta nel presente provvedimento saranno concessi i patrocini della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione della iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto e approvato dalla Circoscrizione, sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alle Feste di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potranno subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 4);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;

Il Consiglio della Circoscrizione 8, vista l'urgenza, con votazione palese per alzata di mano, all'unanimità dei presenti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267